

**PROTOCOLLO D'INTESA**  
**PER OPERATIVITA' DEL SISTRI AI FINI DELLA TRACCIABILITA' DELLE**  
**MACERIE DE L'AQUILA E DEI COMUNI DEL CRATERE**

tra

**il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare**

e

**l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila**

e

**l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere**

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo 44, di seguito indicato in breve come "Ministero dell'ambiente", in persona del Direttore Generale della Direzione per i Rifiuti e l'Inquinamento (RIN), Dott. Mariano Grillo;

l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila, in persona del Titolare dell'ufficio, pro-tempore, Ing. Raniero Fabrizi; di seguito indicato in breve come "USRA";

e

l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere, in persona del Titolare dell'ufficio, pro-tempore, Dott. Paolo Esposito, di seguito indicato in breve come "USRC"

(di seguito indicate congiuntamente come "le Parti")

**VISTI**

- l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, che stabilisce la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 2014, n. 142, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione”;

- l’articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell’Abruzzo del 2009, ha previsto l’istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l’Aquila, l’altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- l’articolo 1, comma 440 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che ha attribuito agli Uffici Speciali il monitoraggio dei materiali derivanti dalle attività di rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, nonché di quelli derivanti da interventi edilizi privati, disponendo che per garantire la tracciabilità dei predetti rifiuti e il monitoraggio delle informazioni relative alla movimentazione degli stessi, i soggetti incaricati dei lavori sono obbligati a registrarsi nella banca dati di gestione delle macerie secondo modalità da definire e che la mancata o incompleta esecuzione delle comunicazioni relative alla demolizione e rimozione dei materiali derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009 comporta la revoca della quota di contributo finalizzato allo scopo, nonché la revoca delle autorizzazioni ed abilitazioni al trasporto a carico delle ditte inadempienti;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante “Norme in materia ambientale”;
- il decreto del Ministero dell’ambiente 30 marzo 2016, n.78, recante “Disposizioni relative al funzionamento e all’ottimizzazione del sistema della tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188 bis, comma 4 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

#### **CONSIDERATO CHE**

- in fase di prima applicazione, è stata realizzata apposita banca dati sul portale “[www.maceriesisma2009.it](http://www.maceriesisma2009.it)” ed è stata sottoscritta da USRA, Comune ed ACI L’Aquila una convenzione per l’affidamento del servizio di tracciamento dei veicoli privati per la movimentazione delle macerie nell’ambito della ricostruzione degli immobili privati e pubblici dell’Aquila e dei paesi rientranti nel cratere;

- l’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n.216 del 2 marzo 2016, acquisita al protocollo USRA n. 3935 del 16 marzo 2016, ha formulato rilievi sulla compatibilità del sistema di tracciamento dei veicoli organizzato da USRA ed ACI, con i principi e con le disposizioni in materia di concorrenza;
- a seguito del pronunciamento dell’ANAC, per mantenere il servizio di tracciamento delle rotte dei mezzi, l’USRA, in data 12 maggio 2016, ha provveduto a pubblicare l’avviso di “Avvio di una consultazione preliminare di mercato per l’individuazione di operatori economici (imprese), per un confronto tecnico sulle modalità di esecuzione e per l’individuazione dei prezzi necessari per poter quantificare il costo da porre a base d’asta per l’affidamento del servizio di tracciamento dei veicoli impiegati dai privati per la movimentazione delle macerie nell’ambito della ricostruzione degli immobili privati e pubblici dell’Aquila e dei paesi rientranti nel cratere”;
- entro il termine fissato non è pervenuta alcuna manifestazione di interesse e proposta concreta;
- a seguito di confronto tra gli Uffici Speciali, rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri, il Ministero dell’ambiente e l’attuale gestore del sistema SISTRI è stata valutata la possibilità di definire una procedura per l’utilizzo del sistema di tracciabilità SISTRI ai fini richiesti dalla normativa sugli eventi sismici che hanno interessato il territorio dell’Aquila;

***RITENUTO CHE***

- è interesse primario degli Uffici speciali garantire il monitoraggio dei materiali di risulta derivanti dagli interventi della ricostruzione privata e pubblica, nonché del flusso delle relative informazioni, anche al fine di assicurare la correlazione tra il tracciamento dei rifiuti ed il numero di pratica di richiesta di contributo pubblico finanziata;
- ai fini indicati, è opportuno assicurare la possibilità di accesso al Sistema SISTRI e di fruizione di alcune delle sue funzionalità con modalità semplificate per gli operatori interessati dalle procedure di monitoraggio delle macerie del sisma, non obbligati all’adesione al sistema di tracciabilità previsto dall’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- è opportuno definire una procedura condivisa tra le Parti per assicurare l’interoperabilità tra la banca dati predisposta dagli Uffici Speciali ed il SISTRI, per l’acquisizione e lo scambio delle informazioni necessarie al rispetto degli adempimenti imposti dalla legge e per la prevenzione degli illeciti nel settore;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,  
le Parti convengono quanto segue:

## **ART. 1**

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Protocollo ha come oggetto l'applicazione del Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti SISTRI, con modalità di adesione e di utilizzo semplificate, agli operatori interessati dalle procedure di monitoraggio delle macerie del sisma del 6 aprile 2009, nonché la definizione di un protocollo di trasferimento e scambio di informazioni tra il SISTRI ed il portale realizzato dagli Uffici speciali in attuazione dell'articolo 1, comma 440 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Con il presente Protocollo le Parti intendono assicurare il tracciamento delle rotte dei mezzi impiegati nel trasporto delle macerie del sisma, tramite il supporto del sistema SISTRI, al fine di consentire il monitoraggio dei trasporti, la correlazione tra il tracciamento dei rifiuti ed il numero di pratica delle richieste di contributo pubblico finanziate e di garantire la prevenzione ed il controllo degli illeciti nel settore.
3. Ai fini e per gli effetti del presente Protocollo per "macerie del sisma" devono intendersi tutti i materiali di risulta derivanti dagli interventi della ricostruzione pubblica o privata, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, oggetto di un finanziamento pubblico.

## **ART. 2**

(Impegni delle Parti)

1. Le Parti si impegnano ad approvare, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, la procedura di riferimento nel rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 1 e dei seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) gli Uffici speciali sono responsabili della gestione del portale delle macerie del sisma del 6 aprile 2009 ([www.maceriesisma2009.it](http://www.maceriesisma2009.it)) e di tutti gli atti di regolamentazione della suddetta funzione, così come attribuita ai sensi dell'articolo 1, comma 440 della legge n.190 del 2014;
  - b) gli Uffici speciali si impegnano a rendere disponibili le informazioni relative a data e ora di inizio e fine di ogni viaggio presenti nel portale delle macerie sisma 2009, curano l'inserimento dei dati del tracciamento delle rotte sul medesimo

portale e li rendono disponibili all'utenza; ai fini di esigenze istituzionali rendono inoltre visibili i dati dei tracciati agli organi di controllo e curano l'archiviazione dei dati (inclusi i tracciati) messi a disposizione sul portale;

c) gli Uffici speciali curano il supporto informativo all'utenza, alle associazioni di categoria ed agli enti istituzionali per la gestione del servizio, nonché il supporto ad ogni problematica tecnico gestionale relativa al portale macerie sisma 2009;

d) il Ministero dell'ambiente si impegna, tramite il soggetto gestore del sistema, a rendere disponibile il flusso di informazioni relativo al tracciamento dei percorsi dei mezzi impegnati nel trasporto delle macerie, ove trasmessi dagli utenti nelle modalità previste dal SISTRI, previa disponibilità delle informazioni relative alla data e all'ora di inizio e fine di ogni viaggio, a tal fine viene predisposta apposita procedura, concordata tra le parti ed il gestore del sistema SISTRI, che verrà pubblicata sul portale SISTRI [www.sistri.it](http://www.sistri.it);

e) il Ministero dell'ambiente, tramite il soggetto gestore del sistema SISTRI, si impegna a produrre materiale informativo e di supporto per consentire all'utenza la corretta applicazione della specifica procedura dedicata alla gestione delle macerie del sisma e a fornire assistenza all'utenza per ogni problematica tecnica legata agli apparati di tracciamento (Black Box SISTRI);

f) l'adesione alla procedura dedicata alla gestione delle macerie 2009 sul sistema SISTRI comporta l'iscrizione sul portale del SISTRI dell'utente operatore, l'installazione dei dispositivi previsti dalla disciplina SISTRI per il tracciamento dei mezzi ed il pagamento della quota di iscrizione e del contributo annuale, calcolati sulla base della specifica categoria di iscrizione e del numero dei mezzi utilizzati per il trasporto delle macerie, così come indicato nel decreto ministeriale 30 marzo 2016, n.78 e nella specifica procedura dedicata alla gestione delle macerie.

2. Nelle more dell'entrata a regime della procedura di cui al comma 1, gli Uffici speciali curano, con il supporto del Ministero dell'ambiente, una azione informativa mirata a supporto dell'utenza interessata.

3. Le parti possono concordare, qualora lo ritengano, di attivare una azione di monitoraggio periodica, finalizzata alla verifica della corretta applicazione della nuova procedura dedicata.

### **ART. 3**

(Durata ed aggiornamento del Protocollo)

1. Il presente Protocollo avrà vigenza fino al perdurare delle esigenze connesse alla ricostruzione pubblica e privata relativa al sisma del 6 aprile 2009. In caso

contrario le Parti possono decidere di venir meno per giustificato motivo istituzionale dandone comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.

3. Il presente Protocollo può essere aggiornato a seguito di nuove disposizioni normative o su richiesta motivata di una delle parti. In tale circostanza le Parti si impegnano ad attivare uno specifico tavolo tecnico finalizzato a concordare i nuovi contenuti.

Letto, approvato e sottoscritto

Le parti

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento

Dott. Mariano Grillo

.....FIRMATO

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

Ing. Raniero Fabrizi

.....FIRMATO

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Dott. Paolo Esposito

.....FIRMATO